

Sentenza n. 38/12
Del 29-1-10
Dep. _____
R.G. Cont. _____
Cron. _____
Rep. _____

in udienza, la seguente

SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

nella causa iscritta al n. 454 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno
2004 proposta

da

[redacted] in persona del liquidatore, rappresentata e difesa, in forza di
procura speciale depositata all'udienza del 30.4.2008 dall'Avv. Michele Guer-
rieri, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [redacted]
in Civitanova Marche, [redacted] n. [redacted]

- Attrice -

contro

[redacted] e [redacted] rappre-
sentati e difesi, in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e
risposta dall'Avv. [redacted] ed elettivamente domiciliati presso il suo
studio in [redacted]

- Convenuti -

contro

[redacted]

- Convenuta contumace -

contro

[redacted]

- Convenuto -



e contro

- Convenuto -

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 La società attrice propone azione di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale relativo alla vendita di un immobile sito in Recanati, deducendo sia il ritardo con cui il definitivo era stato stipulato per colpa dei convenuti, sia che l'immobile presentava gravi difformità e vizi rispetto a quanto promesso con il preliminare, che avevano comportato un aggravio di spese e di oneri ed altresì il mancato guadagno per l'impossibilità di realizzare un piano del fabbricato - ed annesso locale esterno - previsto nei progetti costituenti parte integrante del preliminare. L'attrice proponeva altresì azione risarcitoria per inadempimento del contratto di prestazione professionale concluso con l'Ing. [REDACTED] il quale, oltre ad essere uno dei venditori, aveva svolto in favore della società attrice l'incarico di progettista e di direttore dei lavori.

1.2 Si costituivano alcuni dei convenuti, eccependo (si riporta l'ordine seguito in comparsa di costituzione) l'improcedibilità o inammissibilità della domanda per intervenuta transazione, la decadenza e la prescrizione ex art. 1495 c.c., il difetto di integrità del contraddittorio ex art. 102, comma I, c.p.c. nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED], la nullità della citazione ex art. 163, nn.3 e 4 e 164 c.p.c. e dichiarando di voler convenire in giudizio il terzo [REDACTED]. Nel merito deducevano che i ritardi nella conclusione del definitivo erano imputabili alla parte attrice, che dapprima non ave-

— OMISSIS —

le quali chiede il residuo.

4.1 Le spese di lite, comprensive dei costi per la CTU e per il CTP, seguono la soccombenza del convenuto [REDACTED] e vengono liquidate come nel seguente dispositivo, paramtrate sul *decisum* e non sul *disputatum*.

4.2 Con riferimento al rapporto tra la parte attrice e gli altri convenuti costituiti, se ne dispone l'integrale compensazione, in quanto la trattazione ed il rigetto delle numerosissime eccezioni preliminari da questi sollevate, oltre che integrare la soccombenza reciproca prevista dall'art. 92, II comma, c.p.c., costituiscono giusti motivi per procedere in tal senso, considerato che una buona parte dell'attività giudiziaria e di udienza è stata dedicata all'esame delle stesse.

P.Q.M.

Il Tribunale di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:

- 1) dichiara la nullità del rapporto processuale tra la parte attrice ed i convenuti [REDACTED] e [REDACTED];
- 2) rigetta le domande formulate dalla parte attrice nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED];
- 3) condanna [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] [REDACTED] in persona del legale rappresentante, della somma di € 82.000,00, oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT dall'8.4.2002 alla data odierna e gli interessi nella misura legale calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno dall'8.4.2002 alla data odierna; oltre agli interessi nella misura lega-

le dalla data odierna al saldo effettivo;

- 4) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da [redacted];
- 5) compensa integralmente le spese di lite tra la parte attrice da una parte e [redacted] e [redacted] dall'altra;
- 6) pone definitivamente a carico di [redacted] le spese della CTU, come liquidate con decreti 16.10.2008 e 12.10.2009 e lo condanna altresì alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi € 16.676,90, di cui € 6.263,90 per spese (comprehensive di quelle per il CTP), € 2.863,00 per diritti ed € 7.550,00 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali, CPA e IVA, se dovuta, come per legge.

Così deciso in Civitanova Marche il 29 gennaio 2010.

Il giudice

Corrado Ascoli



~~IL CANCELLIERE~~ 29 GEN. 2010
IL CANCELLIERE



È copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta dell'Avv. Michele Guarnieri

munita della seguente formula esecutiva: Aut. Corte Costit. n. 522/02
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
COMANDIAMO a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Civitanova Marche, il 1 FEB. 2010

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Floriana Flacco

